



5° - a provvedere alla identificazione e alla descrizione delle porzioni d'immobile, relativamente alle quali il mutuo e la ipoteca dovranno essere rispettivamente frazionato e ripartita, stabilendo l'importo delle quote che dovranno gravare sulle singole porzioni di immobile;

6° - ad autorizzare il Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma ad eseguire le formalità di frazionamento suddetto, nonché gli opportuni annotamenti a margine della trascrizione di patti eseguita presso la Conservatoria di Roma - in dipendenza del citato contratto 5 ottobre 1951, rogito Paurini Rosati - l'8 ottobre 1951 al n° 37267 reg. d'ord. ed al n° 26153 del reg. part.;

7° - ad esonerare il competente Conservatore dei Registri Immobiliari, da ogni responsabilità per l'esecuzione delle suddette formalità ipotecarie;

8° - a compiere quanto necessario per concludere l'operazione nei termini stabiliti dal Consiglio, dando mandato, ove occorra, per l'attuazione di quanto sopra ad uno o più procuratori che, muniti di